

DELIBERAZIONE 19 NOVEMBRE 2024

484/2024/R/EEL

**AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE COOPERATIVE STORICHE DOTATE DI RETE
PROPRIA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1317^a riunione del 19 novembre 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2009;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (di seguito: legge 1643/62);
- la legge 27 giugno 1964, n. 452;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 luglio 2009, n. 99;
- la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito: legge 213/23 o Legge di Bilancio 2024);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (di seguito: decreto legislativo 463/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come integrato e modificato dal decreto legislativo 463/99 (di seguito: D.P.R. 235/77);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- il Piano della distribuzione dell'energia elettrica nella Provincia Autonoma di Trento, di cui agli articoli 1-ter e 2 del D.P.R. 235/77, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento del 11 aprile 2003, n. 882, e integrato e aggiornato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento del 27 settembre 2013, n. 1994 (di seguito: Piano della distribuzione di Trento);
- il Piano della distribuzione dell'energia elettrica nella Provincia Autonoma di Bolzano, di cui agli articoli 1-ter e 2 del D.P.R. 235/77, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano del 30 luglio 2007, n. 2626 (di seguito: Piano della distribuzione di Bolzano);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 luglio 2010, ARG/elt 113/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 113/10), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2012, 46/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 46/2012/R/eel), e il relativo Allegato A (Testo Integrato Cooperative Elettriche o TICOOOP);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 578/2013/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2013, 539/2015/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 787/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 787/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 21 settembre 2017, 646/2017/A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 233/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 233/2020/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Registro delle Cooperative storiche dotate di rete propria) e il relativo Allegato B;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 116/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 116/2022/R/eel), e, in particolare, la relativa Tabella 2;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel, e il relativo Allegato A, il relativo Allegato B e il relativo Allegato C;
- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2024, 54/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 54/2024/R/eel), e il relativo Allegato A e la relativa Tabella 2 (di seguito: Registro delle Cooperative esistenti non storiche dotate di rete propria);
- la comunicazione trasmessa il 3 luglio 2024 (prot. Autorità 47182 del 4 luglio 2024) dalla Provincia Autonoma di Bolzano alla Direzione Mercati Energia dell’Autorità recante informativa inerente, tra l’altro, al rilascio di due concessioni di distribuzione di energia elettrica a cooperative elettriche presenti nel Registro delle Cooperative storiche dotate di rete propria (di seguito: comunicazione del 3 luglio 2024).

CONSIDERATO CHE:

- le società cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 1643/62 sono associazioni volontarie di clienti finali sorte per lo più nel periodo compreso tra il XIX e il XX secolo nelle aree periferiche dell’arco alpino al fine di utilizzare, per la produzione di energia elettrica, le risorse idriche localmente disponibili. Le cooperative elettriche svolgono, pertanto, nei confronti dei propri soci, l’attività di autoproduzione di energia elettrica e l’energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione è prioritariamente messa a disposizione dei soci, secondo condizioni commerciali definite nei rispettivi statuti;
- il decreto legislativo 79/99 ha inteso salvaguardare le specificità delle suddette società cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica prevedendo che:

- si qualifichino come autoproduttori in relazione all'energia elettrica che producono per uso proprio ovvero per uso dei soci;
- possano svolgere il servizio di distribuzione di energia elettrica per i clienti finali non soci connessi alla propria rete;
- continuino a svolgere il servizio di distribuzione di energia elettrica sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dall'allora Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e aventi scadenza al 31 dicembre 2030;
- ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 2, del D.P.R. 235/77, come integrato e modificato dal decreto legislativo 463/99, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 79/99, nei territori delle Province Autonome di Trento e di Bolzano le imprese operanti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo 1-ter (25 dicembre 1999), ivi compresi i consorzi e le società cooperative di produzione e di distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 1643/62, esercitano ovvero continuano a esercitare l'attività di distribuzione di energia elettrica fino al rilascio delle concessioni di distribuzione di energia elettrica da parte delle Province Autonome competenti (che, con riferimento all'attività di distribuzione di energia elettrica, svolgono generalmente le medesime funzioni svolte nel resto del territorio nazionale dal Ministero competente);
- ai sensi degli articoli 1-ter e 2 del D.P.R. 235/77, le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno predisposto, rispettivamente, il Piano della distribuzione di Trento e il Piano della distribuzione di Bolzano. I medesimi Piani della distribuzione individuano la situazione della distribuzione di energia elettrica nelle Province Autonome di Trento e Bolzano alle date delle proprie pubblicazioni, includendo anche l'elenco delle cooperative elettriche che svolgono, *de facto*, il servizio di distribuzione di energia elettrica, pur non essendo in alcuni casi concessionarie;
- ad oggi l'attività di rilascio delle concessioni di distribuzione di energia elettrica nei diversi territori delle Province Autonome di Trento e di Bolzano serviti dalle cooperative elettriche è in via di completamento.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, inizialmente con la deliberazione ARG/elt 113/10 e il relativo Allegato A e successivamente con la deliberazione 46/2012/R/eel e il relativo TICOOP, ha:
 - a) razionalizzato una materia, quale quella afferente alle cooperative elettriche storiche, articolata e disorganica, introducendo un quadro definitorio volto a individuare le diverse fattispecie di imprese cooperative. A tal fine ha definito, tra l'altro:
 - “cooperativa storica” una cooperativa di produzione e distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 1643/62, e già esistente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 79/99 (1 aprile 1999);
 - “cooperativa storica concessionaria” una cooperativa storica che ha ottenuto la concessione di distribuzione di energia elettrica;

- “cooperativa storica non concessionaria” una cooperativa storica che opera in un ambito territoriale per il quale un’impresa distributrice terza ha ottenuto la concessione di distribuzione di energia elettrica;
 - “cooperativa esistente” una cooperativa, non necessariamente storica, operante nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che connette clienti finali non soci. Tali cooperative, come dalle recenti modifiche introdotte con la deliberazione 54/2024/R/eel (a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni legislative previste dall’articolo 1, comma 258, della legge 213/23), sono considerate come cooperative storiche concessionarie di cui alla Parte II del TICOOP fino alla data di rilascio di tutte le concessioni di distribuzione di energia elettrica secondo le modalità previste dalla vigente normativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2025;
 - “cooperativa storica senza rete” una cooperativa storica non concessionaria che non ha nella propria disponibilità una rete per la distribuzione di energia elettrica ai soci;
 - “nuova cooperativa” un soggetto giuridico, diverso dalla cooperativa storica, organizzato in forma cooperativa, la cui finalità è quella di produrre energia elettrica prevalentemente destinata alla fornitura dei propri soci;
- b) definito la regolazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura, dispacciamento, vendita, *unbundling* e qualità, nonché le modalità di applicazione dei regimi incentivanti dell’energia elettrica prodotta e/o immessa e dei regimi amministrati di ritiro dell’energia elettrica immessa nel caso delle cooperative elettriche;
- c) previsto una regolazione distinta tra cooperative storiche concessionarie, cooperative storiche non concessionarie, cooperative storiche senza rete e nuove cooperative;
- d) equiparato, transitoriamente e fino alla data di rilascio delle relative concessioni di distribuzione di energia elettrica, le cooperative esistenti che connettono anche clienti finali non soci e operanti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano (di seguito: cooperative esistenti dotate di rete propria) alle cooperative storiche concessionarie di cui alla Parte II del TICOOP;
- l’Autorità, con la deliberazione 578/2013/R/eel e il relativo TISSPC, ha, tra l’altro:
 - a) definito la regolazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura, dispacciamento e vendita nel caso dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), ribadendo che per le cooperative storiche dotate di rete propria trova applicazione quanto previsto dalle Parti I, II e III del TICOOP e che per i consorzi storici dotati di rete propria trova applicazione quanto previsto dalle Parti I e III del TICOOP;
 - b) istituito il registro delle cooperative storiche dotate di rete propria e il registro dei consorzi storici dotati di rete propria e ha previsto che, con successivo provvedimento, sarebbero state definite le modalità e le tempistiche per l’iscrizione ai medesimi registri;
 - l’Autorità, con la deliberazione 787/2016/R/eel e per quanto attiene al presente provvedimento, ha avviato la ricognizione delle cooperative storiche dotate di rete

propria, delle cooperative esistenti dotate di rete propria e dei consorzi storici dotati di rete propria, ai fini del proprio censimento, prevedendo a tal fine di distinguere, nell'ambito delle cooperative dotate di rete propria, tra:

- “cooperative storiche concessionarie”;
- “cooperative storiche non concessionarie”;
- “cooperative esistenti storiche” cioè cooperative storiche dotate di rete propria, che connettono anche clienti finali non soci, operanti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di rilascio delle concessioni di distribuzione di energia elettrica secondo le modalità previste dalla vigente normativa;
- “cooperative esistenti non storiche” cioè cooperative dotate di rete propria, che connettono anche clienti finali non soci, operanti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di rilascio delle concessioni di distribuzione di energia elettrica secondo le modalità previste dalla vigente normativa, che però non hanno i requisiti per rientrare tra le cooperative storiche.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, con la deliberazione 233/2020/R/eel e con le successive deliberazioni 116/2022/R/eel e 54/2024/R/eel, ha, tra l’altro e per quanto attiene al presente provvedimento, approvato il Registro delle Cooperative storiche dotate di rete propria in cui sono state inserite 30 cooperative elettriche, suddividendolo in tre distinte sezioni. In particolare, sono state inserite:
 - nella Tabella 1.A “Cooperative storiche concessionarie dotate di rete propria” 16 cooperative elettriche che soddisfano i requisiti per essere classificate tra le cooperative storiche concessionarie;
 - nella Tabella 1.B “Cooperative storiche non concessionarie dotate di rete propria” 6 cooperative elettriche che soddisfano i requisiti per essere classificate tra le cooperative storiche non concessionarie;
 - nella Tabella 1.C “Cooperative storiche esistenti dotate di rete propria” 8 cooperative elettriche che soddisfano i requisiti per essere classificate al tempo stesso tra le cooperative storiche e tra le cooperative esistenti. Si evidenzia che tale classificazione è vigente fino alla data di rilascio delle concessioni di distribuzione di energia elettrica secondo le modalità previste dalla vigente normativa, mentre successivamente tali cooperative elettriche saranno inserite in una delle due Tabelle di cui ai precedenti alinea. In particolare, per le cooperative storiche esistenti dotate di rete propria classificate nella Tabella 1.C, la deliberazione 233/2020/R/eel ha previsto che sia trasmessa tempestivamente all’Autorità ogni informazione relativa a evoluzioni tali da modificare il relativo inquadramento nel medesimo Registro delle Cooperative storiche dotate di rete propria.

CONSIDERATO CHE:

- la Provincia Autonoma di Bolzano, con la comunicazione del 3 luglio 2024, ha segnalato alla Direzione Mercati Energia dell’Autorità che sono state rilasciate, nei mesi precedenti, le concessioni di distribuzione di energia elettrica per le seguenti cooperative elettriche, attualmente presenti nel Registro delle Cooperative storiche dotate di rete propria, sezione “Cooperative storiche esistenti dotate di rete propria”:
 - Società Cooperativa Elettricità Badia;
 - Società Cooperativa Cantuccio;
- come previsto, in particolare, dalla deliberazione 233/2020/R/eel con riferimento al Registro delle Cooperative storiche dotate di rete propria, le cooperative elettriche inizialmente inserite nella sezione “Cooperative storiche esistenti dotate di rete propria” a cui successivamente vengono rilasciate le concessioni di distribuzione di energia elettrica saranno inserite nella sezione “Cooperative storiche concessionarie dotate di rete propria” del medesimo Registro delle Cooperative storiche dotate di rete propria.

RITENUTO CHE:

- sia necessario aggiornare il Registro delle Cooperative storiche dotate di rete propria, prevedendo che le cooperative elettriche Società Cooperativa Elettricità Badia e Società Cooperativa Cantuccio per le quali la Provincia Autonoma di Bolzano ha rilasciato le concessioni di distribuzione di energia elettrica, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di rilascio della relativa concessione, siano eliminate dalla sezione “Cooperative storiche esistenti dotate di rete propria” e siano inserite, contestualmente, nella sezione “Cooperative storiche concessionarie dotate di rete propria”, al fine di tener conto dei decreti di concessione dell’attività di distribuzione di energia elettrica rilasciati nei mesi precedenti dalla Provincia Autonoma di Bolzano

DELIBERA

1. di eliminare, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di rilascio della relativa concessione da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, la Società Cooperativa Elettricità Badia e la Società Cooperativa Cantuccio dalla sezione del Registro delle Cooperative storiche dotate di rete propria relativa alle Cooperative storiche esistenti dotate di rete propria (*Tabella 1.C*) e inserirle nella sezione del medesimo registro relativa alle Cooperative storiche concessionarie dotate di rete propria (*Tabella 1.A*);
2. di prevedere che, sulla base di quanto disposto dal punto 1., il Registro delle Cooperative storiche dotate di rete propria di cui all’Allegato A alla deliberazione 233/2020/R/eel sia sostituito con l’Allegato A alla presente deliberazione;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e alla Provincia Autonoma di Bolzano, nonché a Terna S.p.A., all’Acquirente Unico S.p.A. e a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
4. di pubblicare la presente deliberazione e il relativo Allegato A nel sito internet dell’Autorità www.arera.it.

19 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini